

# ETICA E GIUSTIZIA

Rivista di cultura giuridica

*diretta da Marco Gradi*

2 | 2025

EDITORIALE SCIENTIFICA

# *Etica e giustizia: rivista di cultura giuridica*

## anno I, numero 2 (dicembre 2025)

*Direttore responsabile*

Marco GRADI (Università di Messina)

### *Comitato scientifico*

Francesco ARCARIA (Università di Catania); Luigi BALESTRA (Università di Bologna); Ermanno CALZOLAIO (Università di Macerata); Remo CAPONI (Università di Firenze); Antonio CAPPUCIO (Università di Messina); Riccardo CARDILLI (Università di Roma Tor Vergata); Giovanni CHIODI (Università di Milano Bicocca); Silvana DALLA BONTÀ (Università di Trento); Tommaso DALLA MASSARA (Università di Roma Tre); Angelo DONDI (Università di Genova); Pasquale FEMIA (Università di SALERNO); Andrea GIUSSANI (Università di Urbino); Tommaso GRECO (Università di Pisa); Alessio LO GIUDICE (Università di Messina); Mauro GRONDONA (Università di Genova); Paola LUCARELLI (Università di Firenze); Francesco P. LUISSO (Università di Pisa); Luca LUPARLA DONATI (Università di Milano); Vittorio MANES (Università di Bologna); Stefania PELLEGRINI (Università di Bologna); Francesco RIMOLI (Università di Roma Tre); Lucia RISICATO (Università di Messina); Giuseppe RUFFINI (Università di Roma Tre); Stefano RUGGERI (Università di Messina); Antonio SAITTA (Università di Messina); Alessandro SOMMA (Università di Roma Sapienza); Sara TONOLO (Università di Padova); Nicolò TROCKER (Università di Firenze); Giuseppe TROPEA (Università di Reggio Calabria); Isabel TRUJILLO (Università di Palermo).

### *Consiglio internazionale*

Teresa ARRUDA ALVIM (Pontificia Universidade Católica de São Paulo); Óscar CRUZ BARNEY (Universidad Nacional Autónoma de México); Antonio CABRAL (Universidade do Estado do Rio de Janeiro); Paula COSTA E SILVA (Universidade de Lisboa); Anna DONOVAN (University College London); Catherine L. FISK (University of California, Berkeley); Fernando GASCÓN INCHAUSTI (Universidad Complutense de Madrid); Leandro J. GIANNINI (Universidad Nacional de La Plata); Juan F. HERRERO PEREZGUA (Universidad de Zaragoza); Cristoph A. KERN (Universität Heidelberg); David J. LUBAN (Georgetown University); Séverine MENÉTREY (Université libre de Bruxelles); Andrea ORTOLANI (University of Tsukuba); Christoph G. PAULUS (Humboldt-Universität zu Berlin); Joan PICÓ I JUNOY (Universitat Pompeu Fabra de Barcelona); John SORABJI (University College London); Carlos TORMO CAMALLONGA (Universitat de València); Emöd VERESS (University of Miskolc).

### *Comitato di valutazione*

Biagio ANDÒ (Università di Catanzaro); Vincenzo ANSANELLI (Università di Genova); Andrea BERTOLINI (Scuola superiore Sant'Anna, Pisa); Raffaella BIANCHI RIVA (Università di Milano); Claudia CASCIONE (Università di Bari); Antonio CASSATELLA (Università di Trento); Elena D'ALESSANDRO (Università di Torino); Clarice DELLE DONNE (Università di Reggio Calabria); Flora Di DONATO (Università di Napoli Federico II); Romolo DONZELLI (Università di Macerata); Alessandro FABBI (Università di Catania); Beatrice FICCARIELLI (Università di Firenze); Elisabetta FUSAR POLI (Università di Brescia); Tommaso GAZZOLO (Università di Sassari); Paola LICCI (Università di Roma Tor Vergata); Francesca LOCATELLI (Università di Bergamo); Fabio MACIOCE (LUMSA Roma); Alberto MARCHESI (Università di Messina); Concetta MARINO (Università di Catania); Elena MATTEVI (Università di Trento); Serena QUATTROGOLO (Università di Torino); Fabrizio SIRACUSANO (Università di Catania); Vincenzo TIGANO (Università di Catanzaro); Alessandra VALASTRO (Università di Perugia); Enzo VULLO (Università di Sassari); Elena ZUCCONI GALLI FONSECA (Università di Bologna); Beatrice ZUFFI (Università di Padova).

### *Comitato editoriale*

Giulia Di FAZZIO (Università di Messina), con funzioni di capo-redattrice; Valentina BERTOLDI (Università di Roma Sapienza); Luigi DE PROPRIIS (Università di Catanzaro); Elena GABELLINI (Università di Bologna); Piergiuseppe LAI (Università di Sassari); Antonio LAS CASAS (Università di Catania); Giuseppe TOSCANO (Università di Messina).

### *Comitato di redazione*

Massimiliano BINA (Università dell'Insubria); Chiara BRIGUGLIO (Università di Roma Sapienza); Francesco CICCOLO (Università di Messina); Riccardo COLETTA (Università di Macerata); Davide CORRARO (Università di Padova); Vincenzo DE CAROLIS (Università di Roma Tre); Guidomaria DE CESARE (Università di Urbino); Antonella FALCONE (Università di Messina); Angela Maria FELICETTI (Università di Bologna); Cristina LOVISE (Università di Roma Tre); Florin Costinel MALATESTA (Università di Roma Sapienza); Damiano MICALI (Università di Messina); Ruggero SICILIANO (Università di Palermo); Francesco Maria SIMONCINI (Università di Roma Sapienza); Mauro G. SMIROLDO (Università di Genova).

### *Sede e contatti della redazione*

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Messina  
Piazza Salvatore Pugliatti n. 1, 98122 Messina  
eticageustizia@unime.it

### *Editore*

Editoriale Scientifica, via San Biagio dei Librai n. 39, 80138 Napoli

*Registrazione:* Autorizzazione del Tribunale di Messina, n. 2 del 2025

ISSN: 3103-3539

*Periodicità:* semestrale

### *Condizioni di acquisto*

Fascicolo singolo: € 35,00. Abbonamento annuale: € 60,00

I saggi della rivista sono inoltre disponibili in formato digitale sulla piattaforma Torrossa.

*La pubblicazione della Rivista è finanziata dall'Unione europea (Next Generation EU, Missione 4, Componente 1) e dal Ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito del progetto PRIN 2022 «Edu4Just» (2022XRYZR5), del quale è responsabile scientifico per l'Università di Messina il prof. Marco Gradi (CUP J53D23006030006).*

# ETICA E GIUSTIZIA

## Rivista di cultura giuridica

Indice del fascicolo 2 | 2025

### SAGGI

ANTONIO RUGGERI <i>Costituzione, giustizia costituzionale, etica pubblica repubblicana</i> .....	353
FABIO MACIOCE <i>Il dovere di lealtà e probità delle parti, oggi</i> .....	383
VINCENZO ANSANELLI <i>Etica forense e «law of lawyering»: prospettive di diritto comparato</i> .....	407
NICOLETTA MINAFRA <i>Etica forense e raccolta delle prove</i> .....	437
ELENA GABELLINI <i>Cause frivole e dovere di dissuasione del cliente</i> .....	461
DAMIANO MICALI <i>Il giuramento dell'avvocato</i> .....	485
MASSIMILIANO BINA <i>Alla ricerca della felicità perduta: un nuovo paradigma per il diritto forense</i> .....	519

### ESPERIENZA GIURIDICA

GUIDOMARIA DE CESARE <i>Il buon giudice e l'atto prolioso: sul potere discrezionale di irrogare sanzioni</i>	
---	--

<i>processuali (commento all'ordinanza del Consiglio di Stato, sezione III, 17 gennaio 2025, n. 352, alla sentenza del Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 13 marzo 2025, n. 3, e alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 5 giugno 2025, n. 4902) .....</i>	543
--	-----

## DIALOGHI

FRANCESCO P. LUISO <i>L'avvocato e l'etica professionale .....</i>	581
PAULA COSTA E SILVA <i>L'avvocato di fronte alla prova illecita: illiceità del mezzo o disvalore dell'azione? .....</i>	585

## STUDI E RICERCHE

LUIGI DE PROPRI <i>Studi sull'etica giudiziaria (parte I: Alle origini del codice etico dei magistrati) ....</i>	595
---	-----

ELENA GABELLINI  
*Ricercatrice dell'Università di Bologna*

## CAUSE FRIVOLE E DOVERE DI DISSUAZIONE DEL CLIENTE

SOMMARIO: 1. Inquadramento del tema. – 2. Il concetto di causa frivola all'interno della giurisprudenza. – 3. La condotta frivola all'interno dell'ordinamento americano e in particolare nelle «Model Rules of Professional Conduct» adottate dall'«American Bar Association». – 4. Gli strumenti volti a distogliere il professionista dall'intentare cause frivole. – 5. Osservazioni conclusive.

1. *Inquadramento del tema.* — Nel celebre scritto *Il processo come giuoco* Piero Calamandrei osservava che l'avvocatura è «un'arte, nella quale la conoscenza scolastica delle leggi serve a ben poco, se non è accompagnata all'intuito psicologico che serve a conoscere gli uomini, e i molteplici espedienti e manovre con i quali essi cercano di piegare le leggi ai loro scopi pratici. Invano si spera che i codici di procedura civile, anche i meglio studiati in teoria, servano davvero alla giustizia se non sostenuti nella loro applicazione pratica da quella lealtà e correttezza del gioco, da quel *fair play*, le cui regole non scritte sono affidate soprattutto alla coscienza e alla sensibilità degli ordini professionali» <sup>(1)</sup>.

La lealtà e la correttezza <sup>(2)</sup>, ovviamente, si incrinano anche

<sup>(1)</sup> P. CALAMANDREI, *Il processo come un giuoco*, in ID., *Opere giuridiche*, vol. I, Napoli, 1965, p. 543.

<sup>(2)</sup> Tali doveri, come pone in luce la dottrina, costituiscono dei limiti alle regole che governano il processo. Sul punto, v. M.R. DAMAŠKA, *Professione le-*

qualora l'avvocato, su incessante richiesta del cliente <sup>(3)</sup>, oppure per proprio tornaconto economico, intenti cause frivole, ovvero, quelle cause, che come meglio specificherò a breve, siano basate su elementi giuridici o fattuali non solidi e come tali destinate ad inesistenti possibilità di successo.

Si tratta di un vecchio problema, non solo presente nel nostro ordinamento <sup>(4)</sup>, che, peraltro, alimenta quello più generale della responsabilità dell'avvocato, poiché, come è noto, è onere di quest'ultimo assolvere al proprio ufficio con diligenza.

Inoltre, se è indiscutibile, come ricorda anche l'art. 23 cod. deont. for., che per l'avvocato sussista il divieto di suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti, fraudolenti <sup>(5)</sup>, la giurisprudenza oramai consolidata, divenuta nel tempo sempre più severa, afferma la sussistenza di uno specifico obbligo in capo al

*gale e organizzazione dello Stato*, in *Avvocatura e giustizia negli Stati Uniti*, a cura di A. Dondi, Bologna, 1993, p. 57 ss.; ID., *I volti della giustizia e del potere: analisi comparatistica del processo*, Bologna, 1991, pp. 239 ss. e 289 ss.; P. NAPPI, *Dovere di lealtà e probità*, in *Commentario del codice di procedura civile*, a cura di C. Consolo e F.P. Luiso, Milano, 2020, vol. I, sub art. 88, p. 527; N. PICARDI, *Manuale del processo civile*, 4<sup>a</sup> ed., aggiornata a cura di R. Martino, A. Panzarola e L. Picardi, Milano, 2019, p. 206 ss.; C. MANDRIOLI, *Doveri di lealtà e probità*, in *Commentario al codice di procedura civile*, diretto da E. Allorio, vol. I, 2, Torino, 1973, p. 959 ss.

<sup>(3)</sup> Come sottolineano G. HAZARD, A. DONDI, *Etiche della professione legale*, Bologna, 2005, p. 228 ss.; G.C. HAZARD, *The Law of Lawyering*, 4<sup>a</sup> ed., New York, 2005, §§ 29 e 30; T.D. MORGAN, R.D. ROTUNDA, *Professional Responsibility*, 10<sup>a</sup> ed., St. Paul, 2008, p. 415 ss.; R.D. ROTUNDA, J.S. DZIENKOWSKI, *Legal Ethics*, St. Paul, 2009, p. 716 ss.

<sup>(4)</sup> Sul punto ampiamente, A. DONDI, *Cultura dell'abuso e riforma del processo civile negli Stati Uniti*, in «Rivista di diritto processuale», 1995, p. 787 ss.; per l'ordinamento tedesco si rimanda all'ampia disamina di R. BALDINI, *Dall'«irresponsabilità» dell'avvocato all'«obbligo di perseguire il buon esito della lite»: spunti di riflessione sull'annosa questione dell'onere della prova*, in «Danno e responsabilità», 2022, p. 346 ss., la quale ricorda che è pacificamente riconosciuta la responsabilità dell'avvocato nell'ipotesi di domande che non hanno alcuna possibilità di essere accolte.

<sup>(5)</sup> Cons. naz. for., 26 febbraio 2018, n. 1; Cons. naz. for., 20 marzo 2018, n. 16; Cons. naz. for., 16 febbraio 2024, n. 42; Cons. naz. for., 19 dicembre 2023, n. 303.

professionista di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso di svolgimento del rapporto, anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione e informazione del cliente <sup>(6)</sup>, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; di sconsigliarlo dall'intraprendere o dal proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole <sup>(7)</sup>.

In altri termini, grava sull'avvocato non solo il dovere di illustrare al cliente i mezzi giuridicamente leciti affinché egli possa realizzare i suoi interessi e di mettere questi mezzi al servizio del cliente, grazie alla propria competenza tecnico-legale, ma anche quello di distoglierlo dall'intraprendere cause senza alcuna ragionevole speranza di successo <sup>(8)</sup>. Infatti, solo il professionista, in

<sup>(6)</sup> Si vedano, in particolare, Cass. civ., sez. II, 19 aprile 2016, n. 7708; Cass. civ., sez. III, 3 settembre 2019, n. 21982; Cass. civ., sez. III, 19 luglio 2019, n. 19520; Cass. civ., sez. VI, 7 gennaio 2021, n. 56, in «Danno e responsabilità», 2021, p. 491 ss., con nota di M. GUASTADISEGNI, *La responsabilità dell'avvocato per l'inesattezza dell'adempimento: analisi critica e prospettive*; Cass. civ., sez. I, 16 febbraio 2022, n. 5131; Cass. civ., sez. III, 12 dicembre 2023, n. 34696; nei medesimi termini anche la giurisprudenza disciplinare: Cons. naz. for., 18 dicembre 2020, n. 240.

<sup>(7)</sup> Oggi il dovere di consiglio grava anche su altre figure professionali, come quella del notaio: infatti l'asse della professione notarile si è spostata da una attività principalmente certificativa e, in qualche misura statica, alla collaborazione attiva del professionista alla realizzazione dello scopo voluto dai privati: il notaio, pur nella sua imparzialità e neutralità, è divenuto una figura dinamica che parla con le parti, le informa, le consiglia, le dissuade, chiede i motivi che muovono l'atto, propone soluzioni giuridiche diverse da quelle che le parti avevano inizialmente individuato. Sul punto, v. Cass. civ., sez. III, 16 marzo 2021, n. 7283; Cass. civ., sez. III, 4 marzo 2022, n. 7185, in «Giurisprudenza italiana», 2022, p. 2052 ss., con note di L. PENNAZZI CATALANI, *L'integrazione del rogito, la teoria dell'operazione economica e la responsabilità del notaio*; e di S. ROMANÒ, *La responsabilità professionale del notaio per violazione dell'art. 1375 c.c.*

<sup>(8)</sup> Il Principio e) della Carta dei principi fondamentali dell'avvocato europeo pone in evidenza che «alcuni degli aspetti più delicati della deontologia dipendono dall'interazione tra il principio di lealtà verso il cliente e i principi di dignità,

virtù della preparazione tecnica ed esperienza che gli competono, è in grado di valutare tutti gli elementi favorevoli o contrari che siano ragionevolmente prevedibili, e conseguentemente consigliare al cliente se intraprendere o meno il giudizio.

Al contempo, è altresì ovvio che l'adempimento di tale dovere, se da un lato rappresenti un mezzo di tutela degli interessi del cliente, dall'altro costituisca uno strumento di attuazione di quella funzione sociale, a cui deve tendere la professione legale <sup>(9)</sup>. Infatti, come osservava sempre Piero Calamandrei, «da un consiglio dell'avvocato dipende quasi sempre se un conflitto di privati interessi si risolve in una transazione o si invelenisce in una lite, talché l'avvocato che senta l'importanza sociale della sua funzione può essere veramente come una sentinella avanzata dei tribunali contro gli assalti dei litiganti di malafede» <sup>(10)</sup>.

Se tutto ciò è vero, vi è, però, da chiedersi sino a quale punto debba operare tale dovere di dissuasione e se nel nostro ordinamento vi siano strumenti idonei a distogliere il professionista dall'intentare cause prive di fondamento.

onorabilità e probità, del rispetto verso i colleghi e, in particolare, del rispetto dello Stato di Diritto e del contributo alla buona amministrazione della giustizia. Riguardo a tali aspetti, l'avvocato deve informare il proprio cliente di non poter venire meno ai propri doveri nei confronti dei giudici e dell'amministrazione della giustizia sostenendo scorrettamente una causa a nome del cliente».

<sup>(9)</sup> Come ricorda anche l'art. 3, comma 2, della legge n. 247 del 2012, il quale prescrive che «la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa». Sul tema, a titolo esemplificativo, G.C. HAZARD, A. DONDI, *Etiche della professione legale*, cit., p. 310 ss., i quali richiamano, in generale, il dovere dell'avvocato di rispettare la legge e la responsabilità dell'avvocato nei confronti dell'ordinamento giuridico; sul punto si veda anche S. DALLA BONTÀ, *La funzione sociale dell'avvocato*, in «Etica e giustizia: rivista di cultura giuridica», 2025, p. 89 ss.

<sup>(10)</sup> P. CALAMANDREI, *L'avvocatura e la riforma del processo civile*, in ID., *Opere giuridiche*, cit., vol. II, p. 39, il quale inquadra l'avvocatura come un elemento dell'ordinamento giudiziario; l'idea che l'avvocato non debba difendere cause ingiuste è lontana nel tempo: R. BIANCHI RIVA, *L'avvocato non difenda cause ingiuste: ricerche sulla deontologia forense in età medievale e moderna*, vol. I, Milano, 2012, p. 13; per una ampia analisi si rimanda a M. BINA, *La felicità dell'avvocato: diritto forense e processo civile*, Torino, 2024, p. 11 ss.

2. *Il concetto di causa frivola all'interno della giurisprudenza.* — Per cercare di offrire una risposta al primo quesito è innanzitutto necessario qualificare l'ambito applicativo di tale dovere. Come si è già anticipato, esso opera con riguardo alle cause destinate ad avere un esito probabilmente sfavorevole, sia in ragione del fatto che esse nascono prive dei presupposti di legge, come si può verificare nell'ipotesi di proposizione di un giudizio di impugnazione esperito oltre i termini legali <sup>(11)</sup>, sia nei casi di processi completamente infondati in fatto o in diritto <sup>(12)</sup>.

Si può qualificare come infondata in punto di fatto quella causa che non è munita di evidenze probatorie capaci di attingere la soglia della verosimiglianza. Tale fattispecie, ad esempio, si è ritenuta configurata con riguardo all'ipotesi in cui un avvocato aveva iniziato un giudizio civile, sostenendo una tesi che risultava pienamente in contrasto con le risultanze della consulenza tecnica e delle indagini penali <sup>(13)</sup>.

Diversamente, si deve considerare infondata in diritto quella causa la cui base giuridica contrasti logicamente con il dato normativo <sup>(14)</sup>, sebbene la giurisprudenza, non più recente, abbia più volte precisato che la mera infondatezza della tesi giuridica so-

<sup>(11)</sup> Cass. civ., sez. trib., 17 luglio 2015, n. 15030; oppure nell'ipotesi di redazione di ricorsi per cassazione distanti dal diritto vivente o dai precetti del codice di procedura civile, Cass. civ., sez. VI, 22 febbraio 2016, n. 3376; Cass. civ., sez. II, 2 aprile 2015, n. 6782; Cass. civ., sez. VI, 12 maggio 2016, n. 9695.

<sup>(12)</sup> A. DONDI, *Abuso del processo*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali, vol. III, Milano, 2010, p. 6.

<sup>(13)</sup> Cass. civ., sez. VI, 17 novembre 2021, n. 34993, in «Danno e responsabilità», 2022, p. 341 ss., con nota di R. BALDINI, *Dall'irresponsabilità dell'avvocato all'«obbligo di perseguire il buon esito della lite»: spunti di riflessione sull'annosa questione dell'onere della prova*.

<sup>(14)</sup> A tale fine appare utile la distinzione accolta nell'ordinamento statunitense tra pretesa fondata sulla *inventiveness of law*, cioè su interpretazioni suggestive del dettato normativo da quella che trova la sua origine nelle *theories of law*, ovvero su interpretazioni originali ma saldamente ancorate al dettato normativo. Sul punto, A. DONDI, *Introduzione della causa e strategie di difesa*, vol. I, *Il modello statunitense*, Padova, 1991, p. 100 ss.; per una posizione che esclude la violazione del dovere di lealtà e probità, si veda G. SCARSELLI, *Le spese giudiziali civili*, Milano, 1998, p. 252 ss.

stenuta in giudizio non sia idonea a fondare, in modo autonomo, una condanna ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. <sup>(15)</sup>, essendo a tal fine necessari ulteriori indici, come ad esempio la ritenuta non veridicità dei fatti invocati.

Inoltre, affinché si possa qualificare come infondata (*rectius* frivola) una tesi giuridica, è necessario verificare se la questione dibattuta assurga ai confini dell'opinabilità <sup>(16)</sup>, in quanto l'incertezza interpretativa, derivante anche da conclamati contrasti giurisprudenziali, impone di valutare la fattispecie sotto una diversa luce <sup>(17)</sup>. Infatti, se è indubbio che l'avvocato, come ricordava sempre Piero Calamandrei, sia, al pari del giudice, un servitore del diritto, ciò non toglie che egli, unitamente al giudicante, sia l'artefice di quell'evoluzione interpretativa che garantisce l'attualità di ogni disposizione normativa <sup>(18)</sup>. Per siffatta ragione, non

<sup>(15)</sup> Come osserva, *ex multis*, Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2016, n. 19298, la quale rileva che, se da un lato, la mera infondatezza delle tesi giuridiche sostenute in giudizio non possa costituire da sola e di per sé fondamento d'una condanna ex art. 96 cod. proc. civ., dall'altro l'associazione di essa con altri elementi (come, nel caso di specie, la ritenuta inveridicità dei fatti invocati e la chiamata in causa di terzi del tutto pretestuosa) è, invece, indice sintomatico della colpa grave. V. anche Trib. Termini Imerese, 2 novembre 2023, in <onelegale.wolterskluwer.it>, massima redazionale, 2023.

<sup>(16)</sup> Come pongono in luce Cass. civ., sez. III, 3 ottobre 2019, n. 24649; Trib. Milano, 11 agosto 2022, in <onelegale.wolterskluwer.it>, massima redazionale, 2022; Cass. civ., sez. III, 12 marzo 2015, n. 4930, la quale rileva che si configurano gli estremi della responsabilità aggravata nell'ipotesi in cui vengano sostenute tesi giuridiche infondate.

<sup>(17)</sup> Come affermato da Cass. civ., sez. III, 10 giugno 2016, n. 11906.

<sup>(18)</sup> In questo senso, Cass. civ., sez. un., 12 febbraio 2019, n. 4135, in «Corriere giuridico», 2021, p. 241 ss., con nota di D. NOVIELLO, *L'ingiusta esclusione di tutela dell'affidamento della parte nell'ipotesi di overruling processuale determinato da interpretazione manipolativa ed ampliativa*; al riguardo, v. anche il commento di E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *Diritto vivente e difesa tecnica: lo strano caso dell'impugnazione del lodo arbitrale per violazione di legge*, ivi, p. 394 ss.: la Cassazione pone in evidenza che l'avvocato «non è un mero consulente legale con il compito di pronosticare l'esito della lite e di informarne il cliente, né è un giudice cui spetta la decisione; egli ha l'obbligo di proporre soluzioni favorevoli agli interessi del cliente, anche nelle situazioni che richiedono la soluzione di problemi interpretativi complessi, di attivarsi concretamente nel giudizio con gli strumenti offerti dal diritto processuale, indicando

è corretto discorrere di frivolezza con riguardo alla decisione del professionista di coltivare una tesi minoritaria, qualora essa sia suffragata da una solida costruzione sistematica, idonea a sorreggere l'inesistenza, l'intervenuta modificazione e inapplicabilità di norme invocabili ovvero l'individuazione di una nuova norma attuabile <sup>(19)</sup>.

L'ampiezza di tale esimente ha condotto, però, la giurisprudenza più recente, specialmente con riguardo al giudizio di legittimità, a individuare alcune direttive più stringenti e più conformi, come la stessa afferma, con la natura e la funzione del processo e con il quadro ordinamentale. Ha, quindi, ritenuto che, al contrario, sostenere tesi infondate in giudizio sarebbe di per sé indice di «colpa grave» ai fini della condanna per responsabilità aggravata <sup>(20)</sup>.

Infatti, con riguardo al primo profilo, la suprema Corte pone in evidenza che negli ultimi anni vi è stato un rafforzamento del ruolo nomofilattico assegnato alla Corte di cassazione <sup>(21)</sup>, come

strade interpretative nuove, portando argomenti che facciano dubitare delle soluzioni giurisprudenziali correnti e anche della giustizia della legge, sollevando eccezioni di incostituzionalità e di contrarietà con il diritto sovranazionale». In generale su tale aspetto, ampiamente, K.R. KRUSE, *Avvocatura e teoria del diritto*, Napoli, 2015, p. 25 ss.; R. CAPONI, *Quanto sono normativi i fatti della vita: il rapporto amministrativo*, in «Diritto pubblico», 2009, p. 160 ss.

<sup>(19)</sup> Diversamente, la giurisprudenza ha ritenuto violato il dovere di lealtà e probità in presenza «della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi»: v. Cass. civ., sez. VI, 30 novembre 2012, n. 21570; Cass. civ., sez. III, 30 giugno 2010, n. 15629; Cass. civ., sez. lav., 29 luglio 1994, n. 7101; *contra*, v. invece G. SCARSELLI, *Lealtà e probità nel compimento degli atti processuali*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 1998, p. 100.

<sup>(20)</sup> Specialmente nell'ipotesi che non sia stato compiuto alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta. Sul punto, recentemente: Cass. civ., sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29831; Cass. civ., sez. I, 12 ottobre 2023, n. 28448; Cass. civ., sez. un., 28 ottobre 2022, n. 32001; Cass. civ., sez. VI, 17 marzo 2021, n. 7513.

<sup>(21)</sup> Sul punto, a titolo esemplificativo, si rimanda a G. COSTANTINO, *Ap-punti sulla nomofilachia e sulle «nomofilachie» di settore*, in «Rivista di diritto

conferma, oggi giorno, anche la recente introduzione dell'istituto del rinvio pregiudiziale in Cassazione. In merito al secondo profilo, la giurisprudenza rileva che sostenere tesi totalmente infondate in giudizio significa: violare il principio della ragionevole durata del processo, che impone interpretazioni delle norme processuali idonee a rendere più celere il giudizio; concretizzare un abuso del processo; e, infine, porsi in contrasto con il principio secondo cui le norme processuali devono essere interpretate in modo tale da evitare lo spreco di energie giurisdizionali <sup>(22)</sup>.

Alla luce di tale interpretazione, è possibile dedurre che l'obbligo di dissuasione non solo debba operare con riguardo a quelle cause che sono connotate da una semplice mancanza di serietà <sup>(23)</sup>, tanto che la loro realizzazione può creare un danno agli interessi del cliente, poiché può rendere più gravosa la sua posizione, ma anche in relazione a quelle cause intentate con finalità scorrette <sup>(24)</sup>, idonee ad incidere negativamente sul sistema giustizia.

Si tratta, peraltro, di una interpretazione che trova conferma anche nel codice deontologico forense, il quale prescrive, all'art. 23, che l'avvocato non deve «consigliare azioni inutilmente gravose».

*3. La condotta frivola all'interno dell'ordinamento americano e in particolare nelle «Model Rules of Professional Conduct» adottate dall'«American Bar Association».* — L'ampia esegesi abbracciata dalla suprema Corte, in verità, trova espressa enunciazione nor-

processuale», 2018, p. 1443 ss.; B. CAPPONI, *La nomofilachia tra equivoci e autoritarismi*, in <www.judicium.it>, 8 luglio 2022.

<sup>(22)</sup> In tal senso, v. Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2016, n. 19298; Cass. civ., sez. VI, 22 febbraio 2016, n. 3376; Cass. civ., sez. III, 12 marzo 2015, n. 4930.

<sup>(23)</sup> Tanto da tradursi in una mera causa persa: v. Cass. civ., sez. III, 2 luglio 2010, n. 15717, in «Giurisprudenza italiana», 2010, p. 2525 ss., con note di E. CARBONE, *Responsabilità civile del patrono di causa persa*; e di D. COVUCCI, *La responsabilità professionale dell'avvocato: l'evoluzione continua*; App. Perugia, 14 febbraio 1995, in «Rassegna giuridica umbra», 1996, p. 3.

<sup>(24)</sup> Si veda, *ex multis*, Cass. civ., sez. III, 30 dicembre 2023, n. 36591; Cass. civ., sez. lav., 17 marzo 2023, n. 7409.

mativa (oltre che ulteriori sviluppi) all'interno dell'ordinamento statunitense. Infatti, la celebre *Rule 11* delle *Federal Rules of Procedure* impone all'avvocato, da un lato, di collegare la domanda giudiziale sia al diritto vigente sia alla sua elaborazione attraverso «*non frivolous argument*»; e, dall'altro, di certificare sotto la propria responsabilità che la base fattuale della domanda introduttiva sia supportata da solidi e adeguati elementi probatori, ossia da elementi già presenti al momento della sottoscrizione dell'atto o plausibilmente acquisibili a seguito di una ulteriore indagine <sup>(25)</sup>.

Inoltre, la normativa deontologica, ovvero la *Rule 3.1* delle *Model Rules of Professional Conduct* adottate dall'*American Bar Association*, che costituisce il corrispettivo dei generali principi sopra enunciati, colora il concetto di causa frivola, o meglio di comportamento frivolo, di un ulteriore aspetto. Detta disposizione stabilisce che si può qualificare come frivola la condotta dell'avvocato che, oltre ad avanzare una domanda o una difesa infondata ai sensi del diritto vigente, non abbia altro scopo che quello di ritardare o prolungare la risoluzione del contenzioso o semplicemente sia finalizzata a molestare o ferire maliziosamente un altro e, inoltre, si fondi consapevolmente su dichiarazioni fattuali false.

In altri termini, l'ordinamento americano traccia un anello di congiunzione tra causa frivola e violazione del dovere di verità, declinato nella sua accezione di divieto di mentire <sup>(26)</sup>, in armonia con il più generale *duty of candor* che deve connotare la con-

<sup>(25)</sup> D. MARKOVITS, *A Modern Legal Ethics*, Princeton, 2011, p. 53 ss.; V. ANSANELLI, *Riforme dell'etica dell'avvocatura e riforma del processo civile*, in «Il giusto processo civile», 2021, p. 406 ss.; S. DALLA BONTÀ, *La giurisprudenza federale statunitense sulla specificità dell'atto introduttivo (complaint)*, in «Rivista di diritto processuale», 2014, p. 141 ss.; D. CERRI, *Troppe cause: gli obblighi dei legali nei confronti dei clienti e del sistema giustizia (e di loro stessi)*, in «Danno e responsabilità», 2022, p. 434 ss.

<sup>(26)</sup> Su tale profilo ampiamente M. GRADI, *L'obbligo di verità delle parti*, Torino, 2018, p. 313 ss., il quale accosta questa declinazione a quella relativa all'obbligo di chiarificazione; A. CARRATTA, *Dovere di verità e completezza nel processo civile*, in *Etica del processo e doveri delle parti*, Atti del XXIX Convegno nazionale dell'Associazione fra gli studiosi del processo civile (Genova, 20-21 settembre 2013), Bologna, 2015, p. 184.

dotta dell'avvocato ai sensi della *Rule 3.3* delle *Model Rules of Professional Conduct* <sup>(27)</sup>. Infatti, in quell'ordinamento, il buon funzionamento del processo non dipende solo dalla legge ma dal ruolo giocato dal c.d. «costume giudiziario», dalla prassi creata dai giudici e dagli avvocati. Infatti, vi è l'acclarata convinzione che l'adozione, prima e durante il conflitto, di modalità comportamentali eticamente orientate rappresenti un importante fattore per perseguire l'innalzamento degli *standard* complessivi di efficacia della giustizia civile <sup>(28)</sup>.

Si tratta di una lettura che ovviamente allarga l'ambito applicativo del dovere di dissuasione e che, a mio avviso, nonostante la diversità tra i due sistemi giuridici – diversità che lentamente, in verità, subisce oggi una costante erosione <sup>(29)</sup> – può ritenersi compatibile anche con il nostro ordinamento, una volta riconosciuto l'esistenza di un dovere di verità in capo all'avvocato.

Benché il dibattito all'interno del nostro ordinamento si sia focalizzato per lo più nella verifica di un dovere di verità gravante sulla parte nel processo civile <sup>(30)</sup>, non si può sottacere che anche

<sup>(27)</sup> Tanto da condurre, in quel contesto, a parlare dell'avvocato come *officer of the court*. Sul punto, anche in un'ottica di analisi comparata rispetto ai sistemi di *civil law*, v. M. BINA, *La felicità dell'avvocato*, cit., p. 34 ss.; e, prima ancora, V. ANSANELLI, *Filosofie di riforma della fase preparatoria nel processo civile*, Genova, 2021, p. 63 ss.; A. DONDI, *Introduzione della causa e strategie di difesa*, vol. I, cit., p. 249 ss.

<sup>(28)</sup> G. HAZARD, A. DONDI, *Etiche della professione legale*, cit., p. 233 ss.; V. ANSANELLI, *Filosofie di riforma della fase preparatoria nel processo civile*, cit., p. 57 ss.

<sup>(29)</sup> A. ZUCKERMAN, *No Justice without Lawyers: the Myth of a Inquisitorial Solution*, in «Civil Justice Quarterly», 2014, vol. 4, p. 355 ss.; S. CHIARLONI, *Riflessioni microcomparative su ideologie processuali e accertamento della verità*, in *Due iceberg a confronto: le derive di common law e civil law*, vol. 12 dei *Quaderni della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, Milano, 2009, p. 101 ss.; in una dimensione di ampio respiro, si veda anche V. VARANO, *Civil law e Common law: tentativi di riflessione su comparazione e cultura giuridica*, ivi, p. 41 ss.; M. CAPPELLETTI, *Ideologie nel diritto processuale*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 1962, p. 193 ss.

<sup>(30)</sup> In particolare, l'indagine ha riguardato sia la verifica dell'esistenza di un divieto per la parte di mentire che l'individuazione di comportamenti dovuti dalla parte nel processo riconducibili al dovere di completezza ed a quel-

la discussione relativa all'esistenza di un dovere di verità in capo all'avvocato abbia assunto una particolare rilevanza <sup>(31)</sup>. Si tratta di un profilo assai particolare, perché, da un lato, il difensore deve perseguire gli interessi del cliente, ma dall'altro, deve anche agire nell'interesse generale della giustizia e rispettare l'autorità del giudice.

L'importanza di tale ultimo profilo è posta in evidenza dalla giurisprudenza disciplinare, la quale ha evidenziato che «laddove l'avvocato si trovi nella condizione di non poter seguire allo stesso tempo verità e mandato, leggi e clienti, la sua scelta deve privilegiare il più alto e pregnante dovere radicato sulla dignità professionale, ossia l'ossequio alla verità e alle leggi» <sup>(32)</sup>. Anche chi non

lo di chiarire i fatti controversi. Sul punto, v. A. CARRATTA, *Dovere di verità e completezza nel processo civile*, II, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 2014, p. 500 ss., che riconosceva un preciso collegamento fra l'obbligo di lealtà processuale e il dovere di verità delle parti; M. GRADI, *L'obbligo di verità delle parti*, cit., p. 259 ss., spec. p. 260, testo e nota 5, il quale, pur rilevando che il nostro sistema processuale debba considerarsi «agnostico» sul punto, lasciando all'interprete la responsabilità di giustificare la propria costruzione, ritiene, però, innegabile l'esistenza di un legame fra l'obbligo di verità e quello di lealtà processuale; G. CALOGERO, *Probità, lealtà e veridicità nel processo civile*, in «Rivista di diritto processuale civile», 1939, I, p. 136 ss., secondo il quale non si può «essere leali mentendo» ove la menzogna sia diretta a danneggiare il proprio avversario processuale. Negano invece l'esistenza di tale dovere: V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, 3<sup>a</sup> ed., vol. I, Napoli, 1957, p. 243 ss.; C. MANDRIOLI, *Doveri di lealtà e probità*, cit., p. 959; G. SCARSELLI, *Lealtà e probità nel compimento degli atti processuali*, cit., p. 91 ss., secondo i quali dall'art. 88 c.p.c. non potrebbe ricavarsi l'obbligo delle parti di dire la verità nel processo civile; sul tema, v. anche S. CHIARLONI, *Giusto processo, garanzie processuali, giustizia della decisione*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 2008, p. 145, spec. nota 30.

<sup>(31)</sup> L.P. COMOGLIO, V. ZAGREBELSKY, *Modello accusatorio e deontologia dei comportamenti processuali nella prospettiva comparatistica*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1993, pp. 436-492, spec. p. 486 ss.; L.P. COMOGLIO, *Regole deontologiche e doveri di verità nel processo*, in «Nuova giurisprudenza civile commentata» 1998, II, pp. 128-136, spec. p. 128 ss.; C. LEGA, *Deontologia forense*, Milano, 1975, p. 156 ss.

<sup>(32)</sup> Cons. naz. for., 31 marzo 2021, n. 61; Cons. naz. for., 22 novembre 2018, n. 142. Tali principi, peraltro, trovano chiara enunciazione nella formula del giuramento professionale.

ritiene di condividere, stante l'assenza di una precisa previsione normativa, l'esistenza di un dovere di verità in capo al difensore, ha però evidenziato che esso assume una inevitabile rilevanza qualora sia funzionale a ragioni di efficienza del processo, oppure sia indispensabile per riaffermare il ruolo di indipendenza dell'avvocato rispetto alla parte, oppure nell'ipotesi in cui il suo mancato rispetto consenta di ottenere un provvedimento giurisdizionale favorevole <sup>(33)</sup>, alterando la naturale dialettica processuale <sup>(34)</sup>.

Infatti, la previsione di un ragionevole obbligo per gli avvocati – unitamente alle parti – di contribuire in modo leale all'accertamento dei fatti ad opera del giudice è un elemento indispensabile, a prescindere dalla visione che si possa accogliere con riguardo al dovere di verità <sup>(35)</sup>, per garantire il corretto funzionamento della macchina giudiziaria <sup>(36)</sup> e, in ultima istanza, per fare in modo che trovi attuazione il c.d. «giusto processo» <sup>(37)</sup>.

<sup>(33)</sup> R. DANOVÌ, *Dei doveri dell'avvocato nel processo*, in ID., *Deontologia e giustizia*, Milano, 2003, p. 69 ss.

<sup>(34)</sup> Come osserva M. BINA, *La felicità dell'avvocato*, cit., p. 238. Per quanto riguarda i limiti di questo dovere, è stato evidenziato (M. GRADI, *L'obbligo di verità delle parti*, cit., p. 431 ss.; M. BINA, *La felicità dell'avvocato*, p. 243 ss.) che il dovere di verità dell'avvocato corrisponde a quello della parte: esso deve dire il vero nella misura in cui la parte dice il vero, dovendosi escludere che il difensore sia gravato da doveri etici indipendenti di ricerca della verità oppure di obblighi diversi o confliggenti rispetto a quelli della parte.

<sup>(35)</sup> Anche se tradizionalmente l'obbligo di verità viene inquadrato nel più ampio dovere di lealtà e probità cui l'avvocato è tenuto nel processo e nell'esercizio della professione.

<sup>(36)</sup> M.L. SCHWARTZ, *The Zeal of the Civil Advocate*, in «American Bar Foundation Research Journal», 1983, vol. 8, p. 543 ss., spec. p. 552, il quale rileva che uno degli scopi del processo è quello di accertare la verità.

<sup>(37)</sup> Sul punto: L.P. COMOGGIO, «Moralizzazione» del processo e ruolo del giudice nell'evoluzione dei modelli processuali europei, in «Rivista di diritto processuale», 2015, p. 155, il quale osserva che: «L'incremento equilibrato del ruolo direttivo del giudice, non tanto (o non soltanto) nell'accertamento della verità dei fatti controversi, quanto nella predetta “moralizzazione” dei comportamenti processuali “abusivi” e sleali delle parti, è ben lungi dall'essere incompatibile con le garanzie fondamentali del processo “giusto”. Al contrario – come è stato ben avvertito anche nell'ambito della nostra magistratura – esso rappresenta uno strumento imprescindibile per la concreta

Detta esegesi, peraltro, è in sintonia con quella lettura che riconosce all'art. 88 cod. proc. civ. un ruolo centrale nell'esperienza processuale: «lungi dal limitarsi ad una enunciazione moraleggiante e pleonastica», la menzionata norma racchiude una spiccata potenzialità operativa, declinando come debba esplicarsi il contraddittorio tra le parti. Infatti, il processo per essere giusto impone che il contraddittorio non si risolva solo in un meccanismo formale, ma presuppone l'uguaglianza sostanziale delle parti <sup>(38)</sup>. Agire in modo sleale significherebbe, come è stato rilevato, violare il contraddittorio e, così, compromettere la possibilità che il processo attinga alla «verità», seppure soltanto probabile <sup>(39)</sup>.

La bontà di quanto sostenuto trova oggi ulteriore conferma nella rinnovata importanza <sup>(40)</sup> che il legislatore della riforma ha attribuito, attraverso una revisione dell'apparato sanzionatorio, al dovere di leale collaborazione delle parti e dei difensori <sup>(41)</sup> e

attuazione di quelle basilari garanzie, se ed in quanto (come pare ovvio) le sue diversificate manifestazioni siano costantemente subordinate all'inderogabile rispetto del previo contraddittorio delle parti»; ID., *Etica e tecnica del «giusto processo»*, Torino, 2004, p. 270; J. NIEVA FENOLL, *La cattiva reputazione del principio inquisitorio*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 2014, p. 943 ss.

<sup>(38)</sup> N. PICARDI, *Manuale del processo civile*, 4<sup>a</sup> ed., cit., p. 206; A. CARRATTA, *Dovere di verità e completezza nel processo civile*, in *Etica del processo e doveri delle parti*, cit., p. 203 ss., spec. p. 212; prima ancora: C. MANDRIOLI, *Doveri di lealtà e probità*, cit., p. 962; *contra*, E. REDENTI, *Diritto processuale civile*, Milano, 1953, vol. I, p. 203; F. MACIOCE, *La lealtà: una filosofia del comportamento processuale*, Torino, 2005, p. 5 ss., spec. p. 135.

<sup>(39)</sup> Non crede «al mito del processo come strumento per scoprire la verità», B. CAVALLONE, *Intervento*, in *Etica del processo e doveri delle parti*, cit., p. 248; e in senso più ampio, ID., *In difesa della veriphobia (considerazioni amichevolmente polemiche su un libro recente di Michele Taruffo)*, in «Rivista di diritto processuale», 2010, p. 1 ss.; sul punto si veda la diversa prospettiva di M. TARUFFO, *La semplice verità: il giudice e la costruzione dei fatti*, Roma-Bari, 2009, p. 44 ss.; e di F. MACIOCE, *La lealtà*, cit., p. 193.

<sup>(40)</sup> M. GRADI, *Doveri delle parti e dei terzi*, in *La riforma Cartabia del processo civile*, a cura di R. Tiscini, Pisa, 2023, p. 38 ss.

<sup>(41)</sup> Il legislatore ha ulteriormente specificato questo dovere in ambito del

nell'introduzione del generale principio dell'obbligo di sinteticità e chiarezza degli atti processuali <sup>(42)</sup>.

Al contempo, non vi è dubbio che il dovere di verità dell'avvocato sia strettamente collegato all'obbligo di verità del proprio cliente, nel senso che – rispetto alla ricostruzione dei fatti – il primo si muove nell'ambito oggettivo del secondo: tuttavia, il dovere dell'avvocato costituisce, al tempo stesso, un obbligo distinto da quello dalla parte difesa in giudizio. L'avvocato, infatti, non può assecondare i desideri ingiusti della parte rappresentata <sup>(43)</sup>. Ne segue che, qualora sia il cliente che chieda all'avvocato di intentare cause frivole, quest'ultimo inevitabilmente deve rifiutarsi, giungendo anche alla rinuncia del mandato in caso di sua ostinazione.

La lettura proposta trova, come si è già anticipato, un connaturale limite nell'ipotesi in cui il profilo della frivolezza sia connesso alle questioni giuridiche o più in generale all'attività relativa all'argomentazione <sup>(44)</sup>. Naturalmente, questa esimente non può

processo di famiglia (art. 473-*bis*.18 cod. proc. civ.) e in ambito delle procedure relative alla crisi di impresa (art. 4, comma 1, cod. crisi impr.).

<sup>(42)</sup> Per un'ampia disamina si rimanda a S. DALLA BONTÀ, *La cura delle parole: sinteticità e chiarezza nel dialogo processuale e nella giustizia consensuale*, in «Giustizia consensuale», 2024, p. 185 ss.; M. GRADI, *Il processo come dialogo*, ivi, p. 201 ss.; I. PAGNI, *Chiarezza e sinteticità degli atti e dei provvedimenti nel decreto ministeriale scritto in attuazione dell'art. 46 disp. att. c.p.c.*, in <www.judicium.it>, 4 ottobre 2023; in generale: P. BIAVATI, *Il linguaggio degli atti processuali*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 2017, p. 469; A. STORTO, *Il principio di sinteticità degli atti processuali*, in «Il giusto processo civile», 2015, p. 1192 ss.; G. FINOCCHIARO, *Il principio di sinteticità nel processo civile*, in «Rivista di diritto processuale», 2013, p. 866, che parla, con riguardo al processo statale, di esplicazione «dovere di collaborazione tra difensori e giudici»; L. QUERZOLA, *Contributo allo studio degli atti processuali tra forma e linguaggio giuridico*, Torino, 2018, p. 212 ss.

<sup>(43)</sup> Come osserva M. GRADI, *L'obbligo di verità delle parti*, cit., pp. 431-432; v. anche M. BINA, *La felicità dell'avvocato*, cit., p. 423, il quale parla con riguardo al dovere di verità dell'avvocato come un «dovere che guida la sua condotta quando agisce in nome e per conto del cliente». Mi pare, tuttavia, che detta definizione sia limitativa, come porrò in evidenza nel prosieguo.

<sup>(44)</sup> Come osserva giustamente M. GRADI, *L'obbligo di verità delle parti*, cit., p. 433; M. BINA, *La felicità dell'avvocato*, cit., p. 253 ss.; F. CIPRIANI, *L'avvocato e la verità*, in «Previdenza forense», 2003, p. 223 ss.

trovare applicazione nelle ipotesi in cui il difensore citi erroneamente (anche inventandoli, come è accaduto, per esempio, nel noto caso deciso dalla Corte suprema di New York con riguardo all'uso dell'intelligenza artificiale di ChatGPT) <sup>(45)</sup> dei precedenti giurisprudenziali a sostegno della propria tesi o travisi i principi di diritto tratti dalle massime citate <sup>(46)</sup>.

4. *Gli strumenti volti a distogliere il professionista dall'intentare cause frivole.* — Una volta definito il concetto di causa frivola riconducibile, come emerge dalla precedente disamina, nel più ampio bacino della lite temeraria o secondo alcuni dell'abuso del processo <sup>(47)</sup>, e, di conseguenza, il possibile ambito applicativo del dovere di dissuasione, l'indagine deve indirizzarsi a verificare se vi siano strumenti adeguati a distogliere il professionista dall'intentare cause frivole. Come si è anticipato, nel nostro ordinamento promuovere o sostenere una causa infondata può integrare la fattispecie della responsabilità aggravata con la conseguente applicazione delle sanzioni per essa previste <sup>(48)</sup>.

<sup>(45)</sup> Mi riferisco al caso *Mata v. Avianca, Inc.*, 678 F.Supp. 3d 443 (2023), in cui l'avvocato è stato sanzionato per avere citato dei precedenti giurisprudenziali che erano stati inventati da ChatGPT. Infatti, il giudice, pur ritenendo ammissibile il ricorso all'intelligenza artificiale nell'attività di redazione delle memorie difensive, reputa che sia dovere dell'avvocato verificare sempre la correttezza del contenuto degli atti che deposita. Anche nell'ordinamento italiano si è riscontrato un episodio analogo, che, però, non è stato oggetto, nello specifico, di sanzione. Il giudice (Trib. Firenze, 14 marzo 2025, in <www.ilcaso.it>, 14 aprile 2025) ha, infatti, rilevato che, nel caso di specie, la citazione delle pronunce giurisprudenziali inventata da ChatGPT era finalizzata solo a rafforzare un apparato difensivo già chiaro e non, invece, a resistere in giudizio in mala fede. Al contempo, però, il giudicante rileva la sussistenza di un generale onere in capo all'avvocato di controllare l'esistenza e la coerenza delle fonti utilizzate nei propri scritti difensivi.

<sup>(46)</sup> M. BINA, *La felicità dell'avvocato*, cit., p. 304.

<sup>(47)</sup> Sul punto SCARSELLI, *Sul c.d. abuso del processo*, in «Rivista di diritto processuale», 2012, p. 1463 ss., il quale non ritiene che tale fattispecie possa integrare una forma di abuso del diritto; in senso difforme A. DONDI, A. GIUS-SANI, *Appunti sul problema dell'abuso del processo civile nella prospettiva de iure condendo*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 2007, p. 195.

<sup>(48)</sup> Su tale profilo ampiamente di recente M. FRANZONI, *Dalla colpa grave alla responsabilità professionale*, Torino, 2023, p. 38.

Si tratta, come è noto, di sanzioni erogate contro il cliente-parte e non nei riguardi del professionista. Esse hanno una connotazione sia privata sia pubblica e per alcune di esse (in particolare quelle previste dall'art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.) si ritiene che non sia necessaria la soccombenza in giudizio<sup>(49)</sup>. Nessuna sanzione diretta, invece, è prevista nei riguardi del professionista, il quale è in sostanza deresponsabilizzato in ordine alle scelte concernenti l'instaurazione o la non instaurazione del giudizio<sup>(50)</sup>.

In verità, una parte degli interpreti, valorizzando la previsione dell'art. 94 cod. proc. civ., il quale richiama «in genere coloro che rappresentano o assistano la parte in giudizio», reputa che il precetto in esso contenuto sia idoneo a sanzionare anche l'opera dell'avvocato svolta nel mancato rispetto dei canoni di lealtà e probità<sup>(51)</sup>. La violazione di questi ultimi, infatti, è in grado di in-

<sup>(49)</sup> Per un'ampia analisi di esse, M. GRADI, *Doveri delle parti e dei terzi*, cit., p. 45 ss.

<sup>(50)</sup> Come pongono in evidenza V. ANSANELLI, *Riforme dell'etica dell'avvocatura e riforma del processo civile*, cit., p. 408; e G. ROMUALDI, *La responsabilità sociale dell'avvocato: doveri di giustizia e abuso del processo*, in «Teoria e storia del diritto privato», 2022, p. 4 ss.

<sup>(51)</sup> In tal senso, v. G. SCARSELLI, *Le spese giudiziali civili*, cit., p. 153, il quale, a prescindere dalla stretta esegesi letterale, reputa estensibile detta previsione alla fine di garantire la razionalità del sistema e l'esplicarsi della giustizia sostanziale; R. VECCHIONE, *Spese giudiziali*, in *Novissimo digesto italiano*, vol. XIV, Torino, 1970, p. 1137; M. RICCA BARBERIS, *Preliminari e commento al codice di procedura civile*, Torino, 1946, p. 160; più di recente, v. inoltre G. RUFFINI, *Lealtà e verità nella vita dell'avvocato*, in «Etica e giustizia: rivista di cultura giuridica», 2025, p. 32; in senso contrario, v. invece V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, Padova, 1941, vol. I, p. 233; S. SATTA, *Diritto processuale civile*, Padova, 1948, p. 126; A. GUALANDI, *Spese e danni nel processo civile*, Milano, 1962, p. 103; E. GRASSO, *Condanna di rappresentanti o curatori*, in *Commentario del codice di procedura civile*, diretto da E. Allorio, vol. I, 2, cit., p. 1020; P. PAJARDI, *Sulla condanna alle spese processuali di un soggetto che non fa parte del processo*, in «Giurisprudenza italiana», 1973, c. 1615; L. BIANCHI D'ESPINOSA, *Il difensore come soggetto autonomo di rapporti processuali*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 1957, p. 277 ss.: coloro che sostengono la non estensione della norma ai difensori sorreggono la loro posizione sulla lettura dei lavori preparatori, sull'assenza di un richiamo nella

tegrare «i gravi motivi» richiesti dalla norma di legge e di consentire l'irrogazione della condanna alle spese (dell'intero processo o di singoli atti), anche in solido con la parte, a carico dell'avvocato.

Si tratta sicuramente di una interpretazione degna di pregio, poiché è idonea a responsabilizzare in via diretta l'attività dell'avvocato che, però, oggi, ha trovato limitata applicazione pratica <sup>(52)</sup> e che si pone anche in controtendenza rispetto alle parole del giudice delle leggi <sup>(53)</sup>.

Accantonando questa lettura, la prassi consolidata ritiene che l'avvocato possa rispondere personalmente della condotta tenuta solo qualora il cliente intenti, una volta concluso il processo, una causa di responsabilità nei suoi riguardi <sup>(54)</sup>. Inoltre, come precisa la giurisprudenza, qualora sia il cliente ad insistere per una scelta difensiva basata su argomentazioni infondate, l'avvocato ha pur sempre la possibilità di dimostrare il corretto adempimento dell'obbligo di dissuasione e così andare esente da qualunque genere di responsabilità <sup>(55)</sup>.

norma ai difensori e sull'inammissibilità di una condanna al pagamento delle spese a carico di soggetti diversi dalle parti in causa.

<sup>(52)</sup> Trib. Reggio Emilia, 12 luglio 2007, in «Giurisprudenza italiana», 2009, p. 152 ss., con nota di T. FICARELLI, *La condanna del difensore al pagamento delle spese processuali in presenza di una valida procura alle liti: una interpretazione evolutiva dell'art. 94 c.p.c.*; Trib. Cagliari, 19 giugno 2008, in «Il giusto processo civile», 2011, p. 181 ss., con nota di F. CORDOPATRI, *La condanna solidale del difensore alla rifusione delle spese; contra*, v. invece Trib. Torino, 1° ottobre 1986, in «Repertorio del Foro italiano», 1987, voce *Spese giudiziali civili*, n. 6.

<sup>(53)</sup> Corte cost., 30 novembre 2007, n. 450, dove si legge che l'art. 94 cod. proc. civ., concerne «l'istituto – del tutto distinto dalla rappresentanza tecnica – della “parte in senso formale”».

<sup>(54)</sup> A titolo esemplificativo, L. BIANCHI D'ESPINOSA, *Il difensore come soggetto autonomo di rapporti processuali*, cit., p. 282.

<sup>(55)</sup> Cass. civ., sez. VI, 17 novembre 2021, n. 34993, in «Danno e responsabilità», 2022, p. 341 ss.; Cass. civ., sez. II, 2 aprile 2015, n. 6782. In questa direzione, si esprime anche la giurisprudenza tedesca, la quale esclude la responsabilità dell'avvocato che abbia informato il cliente sulla mancanza di speranza di accoglimento dell'appello e che nondimeno si sia trovato costretto a procedere dietro le sue insistenze: si veda AG Frankfurt a. M., 22 luglio 2021, 32 C 807/21, in <rs.w.beck.de/aktuell>, 2 agosto 2021. Peraltro, qualora l'avvocato decida di patrocinare cause perse non può lesinare mezzi ed energie affinché l'attività sia

Tale dimostrazione si ritiene raggiunta qualora il professionista provi di avere adempiuto al suo obbligo informativo (di cui quello di dissuasione costituisce una specifica manifestazione), in modo tale che il cliente sia stato posto nella condizione di valutare i rischi connessi all'iniziativa giudiziaria <sup>(56)</sup>. Quindi, potrebbe verificarsi che l'avvocato, qualora la sua condotta non abbia leso gli interessi della parte assistita, sia esentato da qualunque responsabilità per aver intentato o coltivato una causa basata su argomentazioni prive di fondamento.

Tuttavia, se è vero, come si ha avuto modo di osservare, che l'obbligo di dissuasione è finalizzato a tutelare i principi cardini del giusto processo e, in ultima analisi, anche il sistema giustizia, tanto da poter essere considerato come un filtro in senso deflattivo all'accesso alla tutela giurisdizionale <sup>(57)</sup>, ritengo che sarebbe maggiormente opportuno apprestare un corpo di sanzioni che imponga effettivamente all'avvocato, al momento della instaurazione della lite, di essere concretamente quella «sentinella» di cui parlava già Piero Calamandrei.

In questa direzione, in verità, si pone il sistema statunitense, il quale, nell'ipotesi in cui la difesa giudiziale sia caratterizzata da fini impropri, emulativi, abusivi o meramente dilatori, a essere punito è il soggetto che si ritiene abbia realmente elaborato le strategie processuali e compiute le conseguenti scelte, ovvero l'avvocato <sup>(58)</sup>. Detto apparato sanzionatorio trova enunciazione

rivolta a un risultato utile per il cliente, come osserva L.E. PERRIELLO, *Professione forense e responsabilità civile*, Napoli, 2023, p. 53 ss.

<sup>(56)</sup> F. SANTORO PASSARELLI, *Professioni intellettuali*, in *Novissimo digesto italiano*, vol. XIV, Torino, 1967, p. 25.

<sup>(57)</sup> Sul punto ampiamente V. ANSANELLI, *Riforme dell'etica dell'avvocatura e riforma del processo civile*, cit., p. 399 ss.; e in via generale, A. D. DE SANTIS, *Contributo allo studio della funzione deterrente del processo civile*, Napoli, 2018, p. 58 ss.

<sup>(58)</sup> Sul punto, M. GRADI, *L'obbligo di verità delle parti*, cit., p. 250 ss.; V. ANSANELLI, *Riforme dell'etica dell'avvocatura e riforma del processo civile*, cit., p. 408; ID., *Filosofie di riforma della fase preparatoria del processo*, cit., p. 67, il quale mette in evidenza l'efficienza del sistema sanzionatorio, composto, oltre che dalle previsioni dalla *Rule 37* delle *FRCP*, dalle sanzioni comminate dalle norme delle *Model Rules of Professional Conduct*.

in particolare nella *Rule 37* delle *Federal Rules of Civil Procedure* e nelle corrispettive norme delle *Model Rules of Professional Conduct* (in particolare nella *Rule 3.3*). Si tratta di previsioni modulabili dal giudice, al quale compete il compito di imporre una sanzione appropriata per evitare che nel futuro vengano poste in essere condotte similari. Accanto a quelle pecuniarie di elevato valore, il giudice può, in via discrezionale, adottare un vasto spettro di sanzioni negative: dalla reprimenda *in court* dell'avvocato all'obbligo di seguire corsi di riabilitazione professionale, fino al suo deferimento al *bar disciplinary authority*, con eventuali conseguenze di *disbarment*.

Come è stato osservato, si tratta di sanzioni attraverso cui il legislatore americano intende perseguire molteplici obiettivi: esse consentono di garantire una doverosa serietà nella redazione dell'atto introduttivo; permettono di instaurare da principio un rapporto di leale collaborazione fra le parti e i loro avvocati e fra esse e il giudice e, infine, consentono di evitare la realizzazione di pratiche abusive dello strumento processuale <sup>(59)</sup>.

5. *Osservazioni conclusive.* — Dalla disamina compiuta, emerge come il nostro ordinamento, in estrema sintesi, colleghi il concetto di causa frivola con quello più ampio di causa temeraria, prescrivendo sanzioni pecuniarie che, però, incidono sulla parte-cliente.

Il professionista risponderà del comportamento temerario solo qualora esso abbia leso gli interessi del suo assistito e purché non sia stato in grado di fornire la prova del corretto adempimento del suo dovere di dissuasione. Diverso, come si è visto, l'approccio nel sistema statunitense, il quale responsabilizza l'avvocato in ordine alle scelte concernenti l'instaurazione o la non instaurazione del giudizio.

Benché la nostra giurisprudenza abbia sentito, giustamente, l'esigenza di estendere lo spettro applicativo del concetto di colpa grave ai fini dell'applicabilità della responsabilità per condot-

<sup>(59)</sup> V. ancora V. ANSANELLI, *Riforme dell'etica dell'avvocatura e riforma del processo civile*, cit., p. 407.

ta temeraria nell'ipotesi di cause infondate, non rende, in ultima analisi, effettiva la necessità che sorregge questa interpretazione.

Non vi è dubbio che il codice deontologico forense, così come riformato nel 2014, abbia enfatizzato l'importanza del momento del conferimento dell'incarico e degli obblighi informativi ad esso connessi. Oltre al già citato art. 23, è opportuno ricordare che l'art. 27 impone all'avvocato di informare chiaramente il cliente «all'atto dell'assunzione dell'incarico» delle caratteristiche e dell'importanza di quest'ultimo e della attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione.

Tuttavia, a mio avviso, ciò non basta. Affinché l'avvocato svolga una effettiva funzione sociale e, dunque si possa parlare di un «avvocato etico» <sup>(60)</sup> secondo la nota definizione di Angelo Dondi, è imprescindibile rimarcare la sua responsabilità al momento della instaurazione della lite, a prescindere dal fatto che essa abbia creato un nocumento degli interessi della parte-cliente.

Tale risultato potrebbe essere conseguito, oltre che attraverso un sistema di sanzioni azionabile automaticamente in capo al professionista <sup>(61)</sup>, in modo tale che il difensore sia indotto a perseguire strategie in grado di contemperare le necessità ed aspettative del cliente e quelle proprie derivanti dalla perdita

<sup>(60)</sup> A. DONDI, *Etica dell'avvocatura, strategie difensive, conflitti di interesse e abuso nel processo civile*, in *Studi in onore di Vittorio Colesanti*, Napoli, 2009, vol. I, p. 544; ID., *Lealtà e conflitti di interessi nella prospettiva delle dinamiche processuali: un sintetico confronto comparato nel mondo della complessità*, in «Il giusto processo civile», 2018, p. 689 ss.; ID., *Spunti in tema di «legal ethics» come etica della difesa in giudizio*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 1995, p. 261 ss.; ID., *Buona pratica della difesa in giudizio come law of lawyering: un breve riepilogo*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 2023, p. 9.

<sup>(61)</sup> A. DONDI, *Manifestazione della nozione di abuso del processo*, in «Diritto privato», 1997, p. 482; V. ANSANELLI, *Riforme dell'etica dell'avvocatura e riforma del processo civile*, cit., p. 415; L.R. PATTERSON, *Importanza e ruolo del cliente nell'etica professionale dell'avvocato*, in *Avvocatura e giustizia negli Stati Uniti*, a cura di A. Dondi, Bologna, 1993, p. 195 ss. il quale evidenzia «i diritti e i doveri del cliente determinano i diritti e doveri della parte». Per una sintesi in merito alle modalità di abuso si veda G. SCARSELLI, *Sul c.d. abuso del processo*, cit., p. 1455.

immunità dagli esiti negativi del processo, soprattutto mediante l'introduzione di una disciplina più circoscritta e specifica degli atti introduttivi <sup>(62)</sup>, che si spinga oltre ai già richiamati principi di sinteticità e chiarezza.

Inoltre, un importante ruolo di deterrenza nei riguardi di comportamenti abusivi può essere svolto – e nel prossimo futuro lo sarà senz'altro in modo più incisivo <sup>(63)</sup> – dai sistemi di intelligenza artificiale predittiva: infatti, la macchina, certamente affidabile nell'analisi dei dati, può verificare *a priori* se la causa che verrà instaurata si basi su argomenti frivoli. L'avvocato, pur non potendo essere vincolato dalla valutazione compiuta dall'algorithm, così come conferma indirettamente anche la recente legge in materia di intelligenza artificiale <sup>(64)</sup>, sarà inevitabilmente influenzato nell'adozione di una condotta rispetto ad un'altra, specialmente qualora il sistema ponga in evidenza un quadro interpretativo saldamente orientato a favore di una certa esegesi normativa.

In tale contesto l'instaurazione di controversie non sufficientemente fondate in fatto e diritto – e dunque frivole – sarebbe più

<sup>(62)</sup> Sottolinea le lacune connesse alla redazione degli atti introduttivi: A. DONDI, *Abuso del processo*, cit., p. 7; per un'analisi ad ampio spettro: S. DALLA BONTÀ, *L'introduzione della causa tra sostanziazione e individuazione: premesse teorico-ricostruttive*, Napoli, 2018, p. 326 ss.

<sup>(63)</sup> Tale previsione non è assolutamente futuribile alla luce degli importanti risultati conseguiti dal sistema di intelligenza artificiale Harvey, il quale viene già ampiamente utilizzato in numerosi studi legali internazionali. Detto sistema, basato sul GPT-4 di OpenAI, offre capacità avanzate come, ad esempio, il trattamento del linguaggio naturale, l'apprendimento automatico e l'analisi dei dati. Questa piattaforma di intelligenza artificiale è in grado di fornire preziose intuizioni, raccomandazioni e previsioni da grandi volumi di dati, sebbene i risultati finali richiedano ancora una revisione attenta da parte degli avvocati umani.

<sup>(64)</sup> L'art. 15, commi 1 e 2, della legge n. 132 del 2025 stabilisce che: «Nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti. (...) Il Ministero della giustizia disciplina gli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale per l'organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, per la semplificazione del lavoro giudiziario e per le attività amministrative accessorie».

agevolmente individuabile e verosimilmente percepita come non commendevole dalla stessa avvocatura <sup>(65)</sup>.

Infatti, non bisogna dimenticare che l'attività difensiva deve sempre trovare una concreta giustificazione anche di fronte alla società, che del processo, come poneva in luce Vittorio Denti <sup>(66)</sup>, «non è solo spettatrice, ma indiretta protagonista».

<sup>(65)</sup> Come pone in luce anche A. DONDI, *Etica dell'avvocatura, strategie difensive, conflitti di interesse e abuso nel processo civile*, cit., p. 553; ID., *Abuso del processo*, cit., p. 6 ss.; ID., *Introduzione della causa e strategie di difesa*, vol. I, cit., p. 93 ss.

<sup>(66)</sup> V. DENTI, *La difesa come diritto e garanzia*, in *Il problema dell'autodifesa nel processo penale*, a cura di V. Grevi, Bologna, 1977, p. 56. Tale profilo, tra gli altri, viene messo in evidenza anche da M.F. GHIRGA, *Abuso del processo e sanzioni*, Milano, 2012, p. 22; N. TROCKER, *Poteri del giudice e diritti delle parti nel processo civile: gli insegnamenti di Calamandrei e le riforme processuali in Europa*, in *Poteri del giudice e diritti delle parti nel processo civile*, a cura di G. Scarselli, Napoli, 2010, p. 176 ss.; I. TRUJILLO, *Etica delle professioni legali*, Bologna, 2013, p. 165 ss.

## Abstract

Il saggio analizza il fenomeno delle cause frivole e il correlato dovere dell'avvocato di dissuadere il cliente dall'intraprendere o proseguire iniziative giudiziarie prive di un ragionevole fondamento. Muovendo dal quadro giurisprudenziale italiano, l'autrice evidenzia come la frivolezza possa manifestarsi tanto nella mancanza di basi fattuali quanto nell'inconsistenza giuridica delle pretese, pur distinguendola dall'ammissibile coltivazione di tesi minoritarie sorrette da solide argomentazioni sistematiche. Il contributo mette in luce l'ampliamento, da parte della Corte di cassazione, dell'ambito operativo del dovere di dissuasione, collegandolo ai principi di lealtà processuale, efficienza e tutela del giusto processo. Il confronto con il sistema statunitense mostra un approccio più rigoroso e orientato alla responsabilizzazione diretta dell'avvocato, il quale viene sanzionato in caso di iniziative processuali abusive, dilatorie o contrarie al dovere di verità. Nel sistema italiano, invece, le sanzioni colpiscono prevalentemente la parte, lasciando alla deontologia forense e alla responsabilità civile dell'avvocato un ruolo limitato nel contenimento delle condotte temerarie o abusive. L'autrice sostiene quindi la necessità di rafforzare gli strumenti sanzionatori e regolatori rivolti nei confronti dell'avvocato affinché questi possa effettivamente svolgere la propria funzione sociale e preventiva rispetto all'abuso del processo. Viene altresì considerato il potenziale contributo dei sistemi di intelligenza artificiale predittiva nel rilevare *ex ante* la fondatezza delle controversie e nel favorire comportamenti difensivi più responsabili e trasparenti.

*The essay examines the phenomenon of frivolous lawsuits and the corresponding duty of the lawyer to dissuade the client from initiating or pursuing judicial actions lacking a reasonable foundation. Drawing on the Italian case-law framework, the author highlights how frivolousness may arise both from the absence of factual bases and from the legal inconsistency of the claims, while distinguishing it from the legitimate advancement of minority legal arguments supported by robust systematic reasoning. The contribution underscores how the Italian Court of Cassation has expanded the operative scope of the lawyer's duty of dissuasion, linking it to the principles of procedural fairness, efficiency, and the protection of due process. The comparison with the United States legal system reveals a more stringent approach, oriented toward the direct accountability of the lawyer, who may be sanctioned for abusive, dilatory, or truth-contravening litigation conduct. By contrast, in the Italian system sanctions primarily affect the client, leaving professional ethics*

*and civil liability to play only a limited role in curbing reckless or abusive behavior by counsel. The author thus argues for the need to strengthen sanctioning and regulatory tools directed at lawyers, so that they may effectively fulfil their social and preventive function in relation to the abuse of process. The potential contribution of predictive artificial intelligence systems is also discussed, particularly their capacity to assess in advance the merits of disputes and to encourage more responsible and transparent defensive strategies.*